

R.F. n. 13-1/2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2023 dal giudice relatore, nel procedimento *ex* art. 143 l.f. promosso

DA

- ricorrente

NEL CONTRADDITTORIO CON

I.N.P.S.

- resistente

e con tutti gli altri creditori non integralmente soddisfatti all'esito della procedura fallimentare R.F. 13/2016 di questo Tribunale (non costituitisi in giudizio), ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 30.1.2023 da _____, dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della _____ con sentenza n. 14 emessa dal Tribunale di Terni in data 24.2.2016, il quale chiede di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l.f.;

udita la relazione del giudice relatore;

dato atto che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice delegato all'istruttoria datato 10.2.2023, è stato comunicato dalla cancelleria al P.M. in sede ai sensi dell'art. 71 c.p.c., che ha reso parere favorevole;

rilevato che i creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo e il predetto decreto di fissazione dell'udienza in conformità a quanto imposto dalla Corte Cost. n. 181/2008, non si sono costituiti e non hanno fatto pervenire alcuna osservazione, fatta eccezione per l'I.N.P.S.;

rilevato che con comparsa depositata in data 8.3.2023 si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza o, in via subordinata, di "*dichiarare che la esdebitazione non può concernere i crediti insinuati integralmente insoddisfatti*", con vittoria delle spese di lite, deducendo, a supporto, che: (i) i crediti vantati dall'I.N.P.S. non sono stati integralmente soddisfatti e, anzi, sarebbero stati "*soddisfatti in minima parte i crediti per TFR e CD garantiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e non soddisfatti neppure in minima parte i crediti per contributi insinuati dall'ufficio legale*"; (ii) il fallito può essere esdebitato solo se tutti i creditori concorsuali, compresi i chirografari, sono stati parzialmente soddisfatti; (iii) il tenore letterale dell'art.

142 l.f. fa riferimento ad un pagamento parziale di tutti i creditori concorsuali in prededuzione, privilegiati o chirografari, mentre l'art. 143, co. 1, l.f. prevede che divengano inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente, e non i crediti insoddisfatti *tout court*; (iv) i crediti per contributi vantati dall'I.N.P.S. sono indisponibili e non possono essere oggetto di esdebitazione; (v) non è stata pagata una parte significativa o, comunque, non irrisoria dei debiti;

ritenuto, quanto alla disciplina applicabile, di aderire all'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Trib. Bologna del 27.1.2023 e Trib. Catania del 20.3.2023; *contra* Trib. Verona del 2.12.2022 secondo cui l'ultrattività prevista dall'art. 390, co. 2, CCII può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale) secondo cui l'art. 278 CCII non si applica ai ricorsi presentati (a partire dal 15.7.2022) in relazione a fallimenti regolati dal R.D. n. 267/1942;

ritenuto che tale ricostruzione sia avvalorata dal tenore letterale degli artt. 278 e 279 CCII, inseriti nella Sezione I del Capo X ("*Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata*"), che fanno espresso riferimento ai "*crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata*" e nuovamente alla liquidazione giudiziale nel precisare che "*con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza*" ad essa connesse;

ritenuto che, pur non essendo state espressamente regolate da un punto di vista intertemporale le istanze di esdebitazione presentate in relazione ai crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di un fallimento, i nuovi presupposti previsti dagli artt. 278 e ss. CCII non possano applicarsi in relazione a procedure concorsuali regolate dalla previgente normativa;

ritenuto che avvalori tale ricostruzione il fatto che in passato il Legislatore (cfr. art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 169/2007) abbia espressamente previsto la retroattività dell'esdebitazione ai fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006;

condivise le considerazioni svolte da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Catania del 20.3.2023) secondo cui l'art. 390, co. 2, CCII individua la disciplina transitoria applicabile ai fallimenti pendenti al 15.7.2022 richiamando in termini onnicomprensivi la legge fallimentare, senza distinguere tra norme processuali e sostanziali e ritenuto, quale logico corollario, che accedendo ad una diversa ricostruzione si potrebbe ingenerare una disparità di trattamento tra coloro che richiedono l'esdebitazione in relazione a fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice della crisi, soggetti alla legge fallimentare in virtù dell'art. 390, co. 2, CCII ed i richiedenti l'esdebitazione in relazione a fallimenti chiusi in data anteriore (cfr. Trib. Catania cit.);

rilevato che il fallimento del ricorrente è stato dichiarato chiuso per compiuta ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3, l.f., con decreto emesso dal Tribunale in data 4.2.2022;

ritenuta, quindi, l'ammissibilità della domanda, giacché proposta nel termine di un anno dalla comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, datata 3.3.2022;

constatato che risulta rispettato il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili al procedimento di esdebitazione che, in virtù di quanto stabilito da Corte Cost. 181/2008, ha assunto la natura di procedimento camerale contenzioso: cfr. Trib. Pescara del 5.2.2009);

ritenuto che siano ammesse al beneficio dell'esdebitazione anche le persone fisiche che sono fallite ai sensi dell'art. 147 l.f. in qualità di soci illimitatamente responsabili di società di persone, atteso che la disposizione di cui all'art. 142 l.f., nel fare riferimento al "*fallito persona fisica*", non opera alcuna distinzione tra gli imprenditori individuali dichiarati falliti e coloro che vengono dichiarati falliti a seguito del fallimento di una società e in quanto soci della stessa (cfr. Cass. n. 16263/2020);

precisato che nella procedura concorsuale aperta a carico di _____ non era stato costituito il comitato dei creditori, per cui non è stato possibile acquisire il relativo parere;

letto il parere favorevole depositato in data 3.3.2023 dal curatore, il quale ha confermato che il fallito: ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (“Il sig.

, da subito, ha dimostrato una completa disponibilità con il sottoscritto Curatore, risultando preziosa la collaborazione per la ricostruzione delle vicende aziendali [...] In particolare [...] si è sempre reso reperibile; ha sempre fornito al curatore le informative richieste, presentandosi innanzi al sottoscritto per rendere l'interrogatorio prescritto dalla legge fallimentare ed i successivi chiarimenti/informative richiesti dal curatore; in sede di sigillazione, il sig. Sabatini (insieme all'altro socio) ha consegnato il denaro presente in cassa alla data del fallimento, pari ad euro 3.278,55; la sua collaborazione è risultata utile alla corretta vendita dei mobili registrati (autotreni), dell'immobile abitativo di cui era proprietario con l'altro socio/fratello (50% ciascuno)”); non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (non avendo adottato comportamenti ostruzionistici mediante la promozione di iniziative giudiziarie infondate e pretestuose, o posto in essere, anche prima della dichiarazione di fallimento, atti di disposizione del patrimonio già nella consapevolezza della irreversibilità del dissesto, con la finalità di ostacolare o quantomeno rallentare la liquidazione dell'attivo e la ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali: cfr. Cass., SS.UU., 24214/2015 e Cass., SS.UU., 24215/2015, nonché Cass. 11279/2011); non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.; non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito (“Da quanto verificato durante la procedura concorsuale, non sono risultate esposizioni di passività insussistenti [...] da parte del sig. è sempre stata dimostrata una collaborazione con la curatela soprattutto nel facilitare la liquidazione del patrimonio”);

rilevato che dalla documentazione in atti e dalle verifiche eseguite dal curatore risulta che il ricorrente non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta e non ha subito condanne né è indagato o imputato per i reati menzionati dall'art. 142, co. 1, n. 6, l.f.;

ritenuto sussistente, sempre sotto il profilo soggettivo, il presupposto di cui all'art. 142, co. 1, n. 2, l.f. poiché il fallito non risulta aver adottato comportamenti ostruzionistici mediante la promozione di iniziative giudiziarie infondate e pretestuose, o posto in essere, anche prima della dichiarazione di fallimento, atti di disposizione del patrimonio già nella consapevolezza della irreversibilità del dissesto, con la finalità di ostacolare o quantomeno rallentare la liquidazione dell'attivo e la ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali (cfr. Cass. SS.UU., 24214/2015 e Cass. SS.UU., 24215/2015, nonché Cass. 11279/2011);

ritenuto, infine, che ricorra la condizione oggettiva di ammissibilità stabilita dall'art. 142, co. 2, l.f.;

richiamata l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte secondo cui la definizione di soddisfacimento irrisorio resta parametrata a percentuali minime, tali da considerarsi irrilevanti (cfr. Cass. n. 15246/2022);

ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dall'I.N.P.S., la disposizione non presuppone che tutti i creditori concorsuali (anche chirografari) abbiano conseguito una pur minima soddisfazione percentuale del loro credito, ma, nell'ottica di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, la condizione deve ritenersi realizzata quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti esistenti, globalmente intesi (v. Cass. SS.UU., 24214/2015 e Cass., SS.UU. 24215/2015, nonché Cass. 9767/2012);

ritenuto, quindi, che nell'esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali prevista dall'art. 142, co. 2, l.f. si intende realizzata anche quando talune categorie di creditori (come i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto (v. oltre a Cass. Sez. U n. 24214/2011, anche Cass. n. 9767/2012, Cass. n. 16620/2016);

ritenuto che secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte il requisito oggettivo deve essere esaminato avendo riguardo a tutti i creditori, ivi inclusi quelli personali del socio, posto che per il socio fallito in estensione il concetto di "creditori concorsuali" di cui all'art. 142 l.f. include necessariamente anche quelli della società (cfr. Cass. 16263/2020);

osservato, infatti, che, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari del socio partecipano solo al fallimento del socio loro debitore (cfr. Cass. 16263/2020);

rilevato, in particolare, che a seguito del riparto finale i creditori sociali risultano esser stati soddisfatti in misura pari al 29,33%, mentre i creditori particolari del socio istante () risultano esser stati soddisfatti in misura pari al 99,84%;

ritenuto che, nel caso di specie, la soddisfazione dei creditori concorsuali, per tale intendendosi sia quelli sociali, sia quelli particolari, può senz'altro ritenersi "significativa e non irrisoria";

precisato che, a norma dell'art. 142, co. 3, l.f., restano esclusi dall'esdebitazione (oltre ai crediti non concorsuali, come i crediti sorti nell'ambito dei rapporti in cui è subentrata la curatela o comunque di natura prededucibile) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa, nonché i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, e sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (diversamente dai diritti dei creditori su beni dei terzi datori di pegno o ipoteca, per i quali il principio di accessorietà della garanzia comporta che quest'ultima si estingue con l'estinguersi del credito, sempre che il creditore non si sia già attivato, nel corso della procedura, per espropriare il bene concessogli in garanzia);

precisato, infine, che, contrariamente a quanto dedotto dall'intervenuto I.N.P.S., non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione i debiti previdenziali, poiché tali debiti, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale volontaria del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. n. 4844/2016);

visti gli artt. 142 ss. l.f.,

dichiara

inesigibili nei confronti di , dichiarato fallito, quale socio illimitatamente responsabile della con sentenza n. 14 emessa dal Tribunale di Terni in data 24.2.2016, i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente nella procedura fallimentare n. 13/2016 R.F. (chiusa per compiuta ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3, l.f., con decreto emesso dal Tribunale in data 4.2.2022), con eccezione dei crediti indicati nell'art. 142, co. 3, l.f.

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, nonché al curatore per le comunicazioni di cui all'art. 143, co. 1, l.f..

Così deciso nella camera di consiglio del 06/04/2023

Il Giudice relatore
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

Il Presidente
dott. Alessandro Nastri